



LA RETTRICE

- VISTO lo Statuto dell'Università di Firenze emanato con D.R. 30 novembre 2018 n. 1680;
- VISTO Richiamato il Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale 21 marzo 2019 n. 332;
- RICHIAMATO il Piano Strategico di Ateneo 2022/2024, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28 giugno 2022 prevede il potenziamento delle attività di tutorato in itinere, ai fini della riduzione della dispersione studentesca;
- VISTA la Legge 341/90 "Riforma degli ordinamenti didattici universitari" ed in particolare l'articolo 13;
- VISTA la Legge 170/2003 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, recante disposizioni urgenti per le università e gli enti di ricerca nonché in materia di abilitazione all'esercizio di attività professionali;
- PRESO ATTO del parere espresso dalla Commissione Affari Generali e Normativi in data 8 settembre 2023;
- PRESO ATTO del parere espresso dal Comitato Tecnico e Amministrativo in data 11 settembre 2023;
- PRESO ATTO del parere espresso dalla Commissione Didattica in data 12 settembre 2023;
- VISTA la delibera rep. n. 1473 del 26/09/2023 con la quale il Senato Accademico ha approvato il "Regolamento del Tutorato";
- VISTA la delibera rep. n. 1567 del 03/10/2023 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha espresso parere favorevole all'approvazione del "Regolamento del Tutorato";

DECRETA

l'emanazione del Regolamento attività di Tutorato dell'Università degli Studi di Firenze.

La Rettrice
Prof.ssa Alessandra Petrucci



Regolamento attività di tutorato

Articolo 1 (Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
 - a) *tutorato orientativo*: l'insieme delle attività di orientamento, accoglienza e sostegno ai futuri studenti, agli studenti del primo anno e degli anni successivi iscritti all'Università degli Studi di Firenze per agevolare il percorso degli immatricolati ai corsi di laurea triennale, magistrale e magistrale a ciclo unico, e fornire sostegno per l'orientamento in uscita;
 - b) *tutorato didattico*: l'insieme delle attività integrative della didattica in riferimento a specifici ambiti disciplinari; le attività aiutano gli studenti iscritti all'Università degli Studi di Firenze a superare le difficoltà incontrate nel percorso di studi, con l'obiettivo di ridurre la dispersione accademica e incentivare la produttività e la progressione di carriera, favorendo un regolare percorso di studio;
 - c) *tutor*: lo studente chiamato a svolgere le attività di tutorato.

Articolo 2 (Finalità delle attività di tutorato)

1. L'Università degli Studi di Firenze, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale e dal Regolamento didattico di Ateneo, favorisce le attività di tutorato.
2. Le attività di tutorato sono finalizzate a:
 - a) accogliere, orientare e assistere gli studenti nel percorso di formazione;
 - b) contribuire a rimuovere gli ostacoli a una proficua frequenza dei corsi;
 - c) rendere gli studenti partecipi del processo formativo per contrastare la dispersione accademica e ridurre il numero di studenti fuori corso;
 - d) migliorare le condizioni di apprendimento degli studenti per facilitare la progressione di carriera, riducendo il tasso di abbandono.
3. Le attività di tutorato sono progettate, organizzate e monitorate nel quadro delle azioni di miglioramento della didattica di Ateneo previste dal Sistema di Assicurazione della qualità.

Articolo 3 (Destinatari delle attività)

1. Le attività di tutorato sono rivolte a tutti gli studenti di cui all'art. 1.
2. Le attività di tutorato possono essere svolte presso le sedi dell'Università degli Studi di Firenze o presso sedi esterne.



3. Per assicurare una efficace fruizione delle attività di tutorato da parte degli studenti, le strutture referenti assicurano una costante supervisione e, tramite le proprie pagine web, un'adeguata diffusione delle informazioni sulle attività erogate dai tutor.

Articolo 4

(Tutor)

1. Le attività di tutorato sono svolte da studenti capaci e meritevoli iscritti per l'anno accademico di riferimento ai seguenti corsi dell'Università degli Studi di Firenze:

- a) laurea magistrale;
- b) laurea magistrale a ciclo unico, iscritti al penultimo o ultimo anno;
- c) dottorato di ricerca.

2. Il bando di selezione per il tutorato può prevedere ulteriori requisiti o competenze specifiche.

Articolo 5

(Modalità di svolgimento della selezione)

1. I tutor sono individuati a seguito di una selezione pubblica effettuata da apposite commissioni e composte da almeno tre componenti e un segretario verbalizzante. La Commissione esaminatrice può articolarsi in sottocommissioni.

2. I criteri di selezione, da esplicitare nei bandi, comprendono il curriculum vitae e i titoli di merito dei candidati. È inoltre previsto un colloquio nel quale sono accertate le caratteristiche e le motivazioni dei candidati in relazione alle attività di tutorato.

3. In caso di parità di punteggio è data precedenza al candidato in condizioni economiche maggiormente disagiate, rilevabile tramite ISEE per il diritto allo studio universitario.

4. La commissione redige il verbale delle operazioni di selezione.

5. Le graduatorie delle selezioni pubbliche di cui al comma 1 possono essere utilizzate nell'ambito dell'anno accademico di riferimento, qualora emerga l'esigenza di attivare ulteriori attività di tutorato con le medesime caratteristiche.

Articolo 6

(Compensi)

1. I compensi orari per le varie tipologie di contratto sono deliberati dal Consiglio di Amministrazione.

2. Nei bandi di selezione, l'Ateneo indica l'importo orario dell'assegno quale lordo percipiente, comprensivo del contributo INPS a carico del tutor (1/3). Il costo complessivo per gli assegni di tutorato è comprensivo dei 2/3 del contributo INPS a carico dell'Ateneo.

3. Ai titolari di assegni di tutorato spetta il rimborso delle spese di mobilità secondo le disposizioni del Regolamento missioni e rimborsi spese dell'Università degli Studi di Firenze.



4. Il pagamento dell'assegno può essere effettuato in un'unica soluzione al completamento dell'attività oppure in due soluzioni pari ciascuna al 50% dell'importo complessivo dell'assegno, rispettivamente ad avvenuto completamento del 50% del totale delle ore da svolgere e dell'intera attività.
5. Il compenso, totale o parziale, viene erogato previa acquisizione del registro presenze e della scheda dell'attività svolta da compilarsi a cura del tutor.
6. Ogni tutor deve avere un referente, docente o personale tecnico amministrativo, il quale indirizza, verifica e valuta l'attività svolta dal tutor.
7. In caso di risoluzione anticipata del rapporto è liquidato l'importo corrispondente alle ore effettivamente svolte.
8. L'attività disciplinata dal presente regolamento non configura in alcun modo un rapporto di lavoro di qualsiasi natura.

Articolo 7

(Incompatibilità)

1. Gli assegni sono compatibili con la fruizione delle borse di studio di cui al decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'Università e della ricerca 29 dicembre 2017, n. 1047, nonché con quelle percepite dagli iscritti al dottorato di ricerca.
2. Gli assegni sono incompatibili con:
 - a) la contemporanea fruizione di assegni o di contratti di ricerca;
 - b) le collaborazioni a tempo parziale degli studenti di cui all'art. 11 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 relative allo stesso anno accademico;
 - c) l'iscrizione in qualità di studente impegnato a tempo parziale nelle attività didattiche (studente part time).

Articolo 8

(Contratto)

1. Al momento della stipula del contratto il tutor è in possesso dello status di studente dell'Università degli Studi di Firenze per l'anno accademico specificato nel bando.
2. Non è ammessa la fruizione di più assegni di tutorato nel medesimo anno accademico, a prescindere dall'oggetto e dal numero di ore dell'attività.
3. Il contratto è volto esclusivamente allo svolgimento delle attività di cui al presente Regolamento.
4. Con la stipula del contratto il tutor si impegna a garantire la riservatezza per quanto attiene a informazioni, cognizioni e documenti dei quali il medesimo viene a conoscenza nell'esecuzione dell'attività.
5. In caso di rinuncia, anche parziale all'assegno, o in caso di risoluzione anticipata da parte di un vincitore, la struttura di riferimento informa formalmente la competente struttura di Ateneo della necessità di valutare una nuova assegnazione. In caso di necessità, si procede



con la chiamata del candidato in successiva posizione utile nella graduatoria di cui all'articolo 5.

6. Determina la risoluzione anticipata del contratto:

- a) l'espressa rinuncia volontaria da parte del tutor;
- b) la perdita dello status di studente presso l'Università degli Studi di Firenze, includendo la rinuncia al corso di studi, il conseguimento del titolo, la decadenza o il trasferimento;
- c) la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 9;
- d) il provvedimento di decadenza del tutor dal rapporto di collaborazione in caso di inadempienza, anche parziale, segnalato dal responsabile della struttura ed accertato dalla competente struttura di Ateneo.

Articolo 9

(Doveri del tutor)

1. Il tutor è tenuto a:

- a) rispettare la normativa nazionale e i Regolamenti di Ateneo;
- b) comunicare entro sette giorni lavorativi dalla data di pubblicazione della graduatoria la volontà di accettare o di rinunciare a prestare l'attività presso la struttura di assegnazione; chi rifiuta l'incarico o non lo accetta entro il suddetto termine viene collocato alla fine della graduatoria a scorrimento degli idonei in eccedenza, indipendentemente dal punteggio;
- c) concordare con il responsabile referente della struttura di assegnazione i modi e i tempi di svolgimento dell'attività;
- d) attenersi alle modalità di svolgimento dell'attività concordate con il responsabile referente della struttura cui compete il coordinamento dell'attività stessa.

Articolo 10

(Formazione e obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro)

1. L'attività di tutorato è preceduta dalla partecipazione obbligatoria a un corso di formazione.
2. Il referente del tutor deve assicurare il rispetto degli obblighi in tema di salute e sicurezza sul lavoro, sia in caso di attività svolta presso le sedi di Ateneo, sia nel caso in cui il tutor svolga l'attività in sedi diverse rispetto a quelle dell'Ateneo.
3. In caso di attività svolta in sedi diverse rispetto a quelle di Ateneo, è onere del soggetto ospitante erogare la formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro, sulla base di una convenzione di cui è responsabile il referente del tutor.



Articolo 11

(Copertura assicurativa e trattamento fiscale e previdenziale)

1. L'Università degli Studi di Firenze provvede alla copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile verso terzi a favore degli studenti impegnati nelle attività previste nel presente Regolamento.
2. Agli assegni di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'art.1 comma 3 della Legge 170 del 2003, ossia le disposizioni dell'articolo 10-*bis* del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 e quelle dell'articolo 4 della legge 13 agosto 1984 n. 476,, e in materia previdenziale, quelle dell'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995 n. 335.

Articolo 12

(Pubblicazione ed entrata in vigore)

1. Ai sensi dell'articolo 51 dello Statuto dell'Ateneo, il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nell'Albo Ufficiale dell'Ateneo.